

- In generale, l'esame si limiterebbe erroneamente al presente e ignorerebbe gli effetti per gli anni futuri (ad esempio grazie alla crescente produzione di elettricità verde e alla progressiva eliminazione del carbone), cosicché la convenuta non sarebbe in grado di valutare l'esistenza di un pregiudizio durevole per la concorrenza.
3. Terzo motivo: la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, anche a causa dell'inadeguatezza delle sue indagini, nel ritenere che la fusione fosse compatibile con la concorrenza.
- La convenuta avrebbe erroneamente omissso di valutare il fatto che la E.ON avrebbe cessato definitivamente di essere una concorrente della RWE.
 - La convenuta non avrebbe tenuto conto del fatto che la suddivisione concordata tra la E.ON e la RWE degli stadi di creazione di valore del settore dell'energia, sostanzialmente correlata alla fusione complessiva, comporterebbe una restrizione della concorrenza e sarebbe incompatibile con l'articolo 101 TFUE.
 - La convenuta considererebbe erroneamente che l'aumento del potere della RWE nel mercato di vendita primario non comporti rischi.
 - Infine, la decisione non terrebbe inoltre erroneamente conto degli effetti anticoncorrenziali derivanti dall'eliminazione della E.ON come concorrente nella produzione e nel commercio all'ingrosso di elettricità da fonti rinnovabili e nella fornitura di servizi di sistema, come l'energia di bilanciamento.

Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — Stadtwerke Leipzig/Commissione

(Causa T-313/20)

(2020/C 247/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stadtwerke Leipzig GmbH (Lipsia, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 26 febbraio 2019, che dichiara compatibile con il mercato interno la concentrazione «RWE/E.ON Assets», caso M.8871 (GU 2020, C 111, pag. 1);
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su tre motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-312/20, EVH/Commissione.

Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — GWS Stadtwerke Hameln/Commissione

(Causa T-314/20)

(2020/C 247/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GWS Stadtwerke Hameln GmbH (Hameln, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea